



## Contratto per le prestazioni del mandatario

**Descrizione del progetto:** Balerna, Via Giuseppe Motta, Ammin. BAZ  
**Numero del progetto:** 8250.004  
**Capoprogetto del committente:**  
**Numero del credito:** TN10/8250.004 CC+AA  
**Data del contratto:**  
**Numero SAP dell'onorario parte credito 8250.004 CC:** 8690.....  
**Numero SAP dell'onorario parte credito 8250.004 AA:** 8690.....  
**Genere di lavoro CCC:** 290 / Progettista generale  
**Numero SAP delle spese:** 8690.....  
**Esemplare:** committente / mandatario  
**Stato:**

**Retribuzione totale secondo i numeri 4.1 / 4.2**  
**CHF 0.00 (IVA esclusa)**  
**CHF 0.00 (IVA inclusa)**

stipulato tra la Confederazione Svizzera

e per essa  
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL  
Divisione gestione dei progetti  
Via Pioda 10  
6900 Lugano

nel seguito denominata **committente** e

☐ l'impresa  
indirizzo  
n. IVA / IDI

☒ la comunità di pianificatori (società semplice), costituita da:

1. Impresa capofila:

2. ....

indirizzo / indirizzo postale  
n. IVA / IDI

con funzione di pianificatore generale

☐ con i seguenti submandatari:  
1. ....  
2. ....

nel seguito denominata **mandatario**

**1.1 Definizione del progetto**

---

**Introduzione:**

A fronte della sua crescente importanza e del suo campo d'attività viepiù complesso, dal 1° gennaio 2015 l'Ufficio federale della migrazione (UFM) è diventato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Organizzazione e struttura sono rimaste invariate.

La Segreteria di Stato stabilisce a quali condizioni una persona può immigrare, vivere e lavorare in Svizzera e decide chi può ricevere in Svizzera protezione dalla persecuzione. Insieme ai Cantoni, la Segreteria di Stato organizza l'alloggio dei richiedenti l'asilo e il rimpatrio di chi non necessita di protezione. Coordina inoltre il lavoro integrativo, detiene la competenza federale in materia di naturalizzazione e si impegna a livello internazionale a favore di una gestione efficace dei moti migratori.

Per svolgere le procedure d'asilo velocizzate previste dal nuovo diritto, la Confederazione deve disporre di almeno due centri federali d'asilo in ognuna delle sei regioni procedurali. I Cantoni della Svizzera centrale e meridionale hanno convenuto, d'intesa con la Confederazione, che uno di questi due centri sarà allestito nel Cantone Ticino e l'altro nella Svizzera centrale.

La Confederazione, dopo aver valutato diverse ubicazioni in Ticino, ha ritenuto, in accordo con il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che il terreno di circa 13 000 m<sup>2</sup> situato in zona Pasture sia l'ubicazione più confacente ai criteri della dichiarazione congiunta del 14 marzo 2014. Il terreno si trova a cavallo dei Comuni di Balerna e Novazzano

**Descrizione del progetto:**

La committenza (UFCL) ha valutato l'opportunità di rilevare e mantenere lo stabile amministrativo esistente risalente agli anni '60 di proprietà delle FFS, al fine di insediarvi le attività amministrative del futuro centro di registrazione della SEM. Lo stabile presenta infatti flessibilità all'adeguamento e conseguente potenzialità per il suo risanamento.

La sostanza edilizia, le infrastrutture e l'impiantistica nella sua totalità sono obsoleti e necessitano di considerevoli interventi di ristrutturazione o sostituzione.

Attraverso il risanamento globale dovranno essere eliminate le carenze tecniche dello stabile ed eseguita una completa ridistribuzione e organizzazione degli spazi interni secondo le esigenze dell'utenza.

Il sedime è sito nelle vicinanze di infrastrutture ferroviarie in esercizio.

Le condizioni geologiche e geotecniche non permettono l'utilizzo dell'acqua di falda.

**In generale:**

L'obiettivo di progetto è quello di realizzare un risanamento globale dello stabile esistente al fine di insediarvi le attività amministrative del futuro Centro federale d'asilo (CFA) del SEM.

Dall'analisi delle installazioni tecniche (impiantistica RVCS / E) risulta che gli impianti di riscaldamento, ventilazione ed elettrico, seppur tutt'ora in funzione, sono obsoleti e da sostituire completamente.

L'attuale rete di smaltimento acque comprendente le condotte delle acque luride e delle acque meteoriche provenienti dall'edificio esistente e dal fascio binari sono in cattivo stato; è da prevedere il rifacimento di tutti i collettori.

L'edificio edificato alla fine degli anni '60 non è mai stato adeguato ai nuovi standard energetici. Di conseguenza nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, dovrà essere prevista la sostituzione e/o il risanamento di tutti gli elementi dell'involucro.

Il corpo amministrativo deve relazionarsi con il resto del CFA che è stato oggetto di concorso di progettazione.

**Aspetti gestionali:**

L'insediamento delle attività amministrative interne del futuro CFA e dei suoi collaboratori esterni, implica la ridistribuzione degli spazi secondo le esigenze dell'utenza.

L'edificio esistente, è costituito da un piano interrato e 4 piani fuori terra.

È in grado di accogliere tutte le funzioni amministrative richieste, secondo i seguenti principi:

- Al piano terreno: gli spazi per i collaboratori esterni

- Al piano primo e secondo: gli spazi per l'amministrazione SEM
- Al piano tetto: la caffetteria e la zona di pausa
- Al piano interrato: gli spazi di deposito generale ed i locali tecnici

La struttura deve offrire spazi interni ed esterni di qualità; rispettivamente un'edificazione semplice, robusta e di contenuta manutenzione.

#### **Aspetti economici:**

Nel quadro della revisione sulla legge sull'asilo, il Legislatore ha fissato un costo massimo da destinare alle infrastrutture di accoglimento.

Sulla base dell'esperienza dei centri di asilo federali comparabili, nonché sulla base di progettazioni "test", il Committente ha definito degli obiettivi d'investimento.

Il Committente, dispone di un credito massimo di CHF 8'000'000 (CCC 1-8; IVA inclusa, precisione dei costi 15%).

La proposta progettuale deve poter condurre ad un rapporto "costi-benefici" favorevole, con ridotti oneri di manutenzione.

## **1.2 Estensione delle prestazioni del mandatario in seno al progetto**

Il committente incarica il mandatario di eseguire le seguenti prestazioni secondo il presente contratto e i suoi elementi: [A tal fine occorre distinguere tra le prestazioni di base e le prestazioni da concordare in modo particolare secondo l'articolo 4 del Regolamento SIA per le prestazioni e gli onorari.](#)

Prestazioni di progettista generale, secondo SIA 102, 103 e 108 e la raccomandazione SIA 112 per le fasi 31, 32, 33, 41, 51, 52 e 53; compreso l'allestimento della documentazione di progetto secondo i modelli e gli standard UFCL dopo le fasi di progetto di massima e di progetto definitivo, quale base per la decisione di realizzazione.

La direzione generale secondo Art. 3.4 SIA 102 da parte dell'architetto con funzione di progettista generale e comprende anche il coordinamento di tutti i progettisti e gli imprenditori coinvolti nel progetto sia in fase di progettazione sia di realizzazione.

Le prestazioni di progettista generale coprono i seguenti ambiti:

CCC 291 Architetto con funzione di progettista generale

CCC 292 Ingegnere civile

CCC 293 Ingegnere elettrotecnico

CCC 294/295/297.5 Ingegnere RVCS compreso coordinazione delle installazioni tecniche

CCC 297.6 Ingegnere in automazione dell'edificio (MCRC)

Eventuali ulteriori specialisti, ad esempio:

CCC 297.3 Fisico della costruzione

CCC 297.7 Progettista facciate

CCC 298 Specialista sicurezza (Safety and Security)

CCC 298 Illuminotecnico

devono essere acquisiti mediante procedura di acquisito pubblico (LAPub/OAPub). Il mandato di questi specialisti è effettuato direttamente dal Committente.

In analogia, tutti gli appalti occorrenti per la realizzazione sono svolti secondo la legge degli acquisti pubblici.

## **2 Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di contraddizioni**

---

### **2.1 Elenco degli elementi del contratto**

---

Sono elementi integranti del presente contratto secondo la loro importanza nel seguente ordine di priorità:

il presente contratto;

le Condizioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario, edizione 2017.

Ulteriori elementi del contratto (EC):

- |      |  |                 |
|------|--|-----------------|
| EC 1 | l'offerta del mandatario del ....., compresi gli allegati, rettificata in base al verbale del .....  | (allegato.....) |
| EC 2 | Regolamenti per le prestazioni e gli onorari SIA 102, 103, 105 e 108 ad eccezione dell'articolo 1 di ciascun regolamento. Fanno fede le versioni al momento della conclusione del contratto. |                 |
| EC 3 | Capitolato d'oneri del progetto de .....   | (allegato.....) |
| EC 4 | Manuale del progetto del .....   |                 |
| EC 5 | le regole tecniche dell'arte edilizia, in particolare: .....   | (allegato.....) |
| EC 6 | il documento Costruire in modo sostenibile: condizioni per prestazioni di pianificazione, edizione luglio 2017   | (allegato.....) |

### **2.2 Ordine di priorità in caso di contraddizioni**

---

In caso di contraddizione fra gli elementi del contratto elencati sopra, è determinante l'ordine di priorità indicato. Se un elemento del contratto è costituito da più documenti, in caso di contraddizione prevale quello più recente.

Le condizioni generali del mandatario nonché quelle dei suoi subappaltatori e fornitori sono applicabili solo se figurano al numero 10 (Accordi particolari).

### 3 Prestazioni del mandatario

#### 3.1 Accordo sulle prestazioni relative alle fasi parziali

Dopo aver preso atto del progetto alla base del presente contratto (cfr. n. 1.1 e 1.2), il mandatario si impegna a fornire tutte le prestazioni descritte nel presente contratto e negli altri elementi del contratto (prestazioni di base e prestazioni da concordare in modo particolare).

#### 3.2 Fasi parziali attribuite

Il presente contratto comprende le seguenti fasi parziali, secondo l'articolo 4 del Regolamento SIA 102/2014 e la Norma SIA 112/2014 «Modello di prestazioni di progettazione»:

Attivare i fasi 61 e 62

Art. 4 del Regolamento SIA 102/2014 e alla Norma SIA 112/2014 «Modello di prestazioni di progettazione»	
<input type="checkbox"/>	11 Formulazione delle esigenze, strategie
<input type="checkbox"/>	21 Definizione del progetto, studio di fattibilità
<input type="checkbox"/>	22 Scelta dei mandatori
<input checked="" type="checkbox"/>	31 Progetto di massima
<input checked="" type="checkbox"/>	32 Progetto definitivo
<input checked="" type="checkbox"/>	33 Procedura di autorizzazione / progetto di pubblicazione
<input checked="" type="checkbox"/>	41 Procedura d'appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione
<input checked="" type="checkbox"/>	51 Progetto esecutivo
<input checked="" type="checkbox"/>	52 Esecuzione
<input checked="" type="checkbox"/>	53 Messa in esercizio, liquidazione
Esercizio	
Sorveglianza / controllo / manutenzione	

Con la conclusione del presente contratto **si autorizza** tuttavia soltanto l'esecuzione delle seguenti fasi parziali:

Art. 4 del Regolamento SIA 102/2014 e alla Norma SIA 112/2014 «Modello di prestazioni di progettazione»	
<input type="checkbox"/>	11 Formulazione delle esigenze, strategie
<input type="checkbox"/>	21 Definizione del progetto, studio di fattibilità
<input type="checkbox"/>	22 Scelta dei mandatori
<input checked="" type="checkbox"/>	31 Progetto di massima
<input type="checkbox"/>	32 Progetto definitivo
<input type="checkbox"/>	33 Procedura di autorizzazione / progetto di pubblicazione
<input type="checkbox"/>	41 Procedura d'appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione
<input type="checkbox"/>	51 Progetto esecutivo
<input type="checkbox"/>	52 Esecuzione
<input type="checkbox"/>	53 Messa in esercizio, liquidazione
Esercizio	
Sorveglianza / controllo / manutenzione	

Le altre fasi parziali vengono autorizzate gradualmente per scritto dal capoprogetto del committente indicato nel contratto. Il committente si riserva il diritto di non fare eseguire singole fasi parziali. Per quanto riguarda l'indennità vige l'articolo 18 delle Condizioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario, edizione 2017.

#### 3.3 Grado di precisione delle informazioni concernenti i costi del mandatario

Nelle informazioni concernenti i costi, il mandatario si attiene al grado di precisione seguente:

Stima approssimativa dei costi (SIA fase 21) +/- 20%

stima dei costi (SIA fase 31) +/- 15%

preventivo dei costi (SIA fase 32) +/- 10%

### **3.4 Direzione generale del progetto**

---

Il mandatario si assume la direzione generale del progetto per le prestazioni relative a più fasi secondo l'articolo 3.4 del Regolamento SIA 102 per le prestazioni e gli onorari.

## 4 Retribuzione

### 4.1 Retribuzione secondo prezzi fissi

- ☒ Secondo l'offerta dettagliata del mandatario del ..... rettificata in base al verbale del .....  
☐ .....

Retribuzione lorda	CHF	.....
./.. Ribasso 0.00%	CHF	0.00
Retribuzione, altre deduzioni, sconto e IVA esclusi	CHF	0.00
./.. Altre deduzioni 0.00%	CHF	0.00
./.. Altre deduzioni	CHF	.....
Retribuzione, sconto e IVA esclusi	CHF	0.00
./.. Sconto 0.00%	CHF	0.00
Retribuzione netta, IVA esclusa (arrotondamento: CHF .....	CHF	0.00
IVA, aliquota dell' 7.70%	CHF	0.00
<b>Retribuzione totale, IVA inclusa</b> (arrotondamento: CHF .....	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

Prezzo globale (con diritto al rincaro)

### 4.2 Retribuzione secondo il tempo impiegato

- ☒ Secondo l'offerta dettagliata del mandatario del ..... rettificata in base al verbale del .....  
☐ .....

- ☐ Secondo le seguenti tariffe orarie IVA esclusa:

Categoria A, architetto / ingegnere-capo	CHF	.....
Categoria B, architetto / ingegnere dirigente, direttore-capo dei lavori	CHF	.....
Categoria C, architetto / ingegnere / direttore dei lavori	CHF	.....
Categoria D, tecnico edile	CHF	.....
Categoria E, disegnatore / assistente di cantiere	CHF	.....
Categoria F, personale ausiliario	CHF	.....
.....	CHF	.....

**Retribuzione convenuta** **CHF** .....

Importo massimo dei costi

- ☒ Secondo la seguente tariffa oraria media IVA esclusa,  
valida per tutti i collaboratori impiegati dal mandatario: CHF .....

**Retribuzione convenuta** **CHF** .....

Importo massimo dei costi

Per l'onorario secondo il tempo impiegato, con tariffa oraria media, sono dovute una frazione percentuale della prestazione del capoprogetto pari almeno al 50 per cento e una frazione percentuale della prestazione del sostituto del capoprogetto pari almeno al 20 per cento della prestazione complessiva.

Retribuzione lorda secondo il tempo impiegato, spese accessorie escluse	CHF	0.00
./.. 0.00%	CHF	0.00
Totale intermedio	CHF	0.00
./.. 0.00%	CHF	0.00
Spese accessorie 0.00%	CHF	0.00

Spese accessorie	CHF	.....
./.. 0.00%	CHF	0.00
Retribuzione netta convenuta (arrotondamento: CHF .....	CHF	0.00
IVA all'aliquota dell' 7.70%	CHF	0.00
<b>Retribuzione totale, IVA inclusa</b> (arrotondamento: CHF .....	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

In caso di retribuzione secondo la tariffa oraria, alla fattura occorre allegare rapporti chiari e dettagliati delle ore di lavoro.

#### 4.3 Spese accessorie

☒ Spese accessorie usuali:

Le spese accessorie sostenute dal mandatario per fotocopie, telefono, fax, spese di porto, infrastruttura informatica, assicurazioni, spese e tempo di viaggio, vitto e alloggio e le spese per gli uffici presso i cantieri sono comprese nella retribuzione convenuta, conformemente ai numeri 4.1 e 4.2.

I costi di riproduzione della documentazione del bando, dei piani e di altri documenti quali opuscoli, rapporti ecc., necessari alla pianificazione, alla realizzazione dell'opera e all'elaborazione della relativa documentazione, ordinati dal committente, sono rimborsati al mandatario secondo il tasso forfettario del ....% remunerato del onorario.

☐ Retribuzione secondo accordo separato del .....

#### 4.4 Variazioni di prezzo a seguito del rincaro

☒ Le variazioni di prezzo a seguito del rincaro sono calcolate secondo la versione della Norma SIA 126 «Variazione dei prezzi: Calcolo secondo il metodo parametrico per le prestazioni di progettazione» valida al momento della stipulazione del contratto.

☐ Non si effettua alcuna variazione di prezzo a seguito del rincaro.

☐ La variazione di prezzo a seguito del rincaro è effettuata nel modo seguente:

.....

#### 4.5 Retribuzione delle prestazioni non definite in modo esaustivo

##### 4.5.1 Descrizione delle prestazioni non definite in modo esaustivo:

.....

##### 4.5.2 Regolamentazione della retribuzione:

.....

### 5 Modalità finanziarie

#### 5.1 Modalità di pagamento

La retribuzione è versata secondo le seguenti modalità:

☒ il mandatario ha diritto ad acconti pari ad 90 % delle prestazioni fornite

☐ secondo il piano dei pagamenti del

.....



## 5.2 Fatturazione e pagamento

Tutte le fatture devono essere trasmesse per via elettronica. Il mandatario inoltra al committente le fatture tramite <https://www.billexco.com>.

Per altre possibilità si veda <https://www.e-rechnung.admin.ch/i/erechnungbund/zustellen.php>.

Le fatture devono essere inviate, in un unico esemplare, con l'indicazione del numero del progetto, del numero del credito e del numero SAP conformemente alla pagina 1 del presente contratto, nonché del numero IVA / IDI del mandatario e dell'importo IVA, indicato separatamente, all'indirizzo riportato qui di seguito. I mandatori non soggetti al pagamento dell'IVA devono apporre sulla fattura l'annotazione «non soggetto a IVA». Le spese accessorie devono essere fatturate mediante una richiesta di pagamento separata:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL  
c/o Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF  
3003 Berna

Il mandatario fattura le sue prestazioni mensilmente.

Le fatture devono riportare in modo dettagliato e verificabile le prestazioni dovute e fornite secondo il presente contratto. In caso di retribuzione secondo il tempo impiegato occorre allegare le liste delle ore di lavoro. Le fatture che non soddisfano questi requisiti sono rispedite al mandatario per le dovute correzioni e le eventuali aggiunte da apportare alla documentazione. Il pagamento è esigibile solo dopo l'inoltro di una fattura correttamente compilata.

## 5.3 Termini di pagamento

Il committente effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni.

Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione finale di cui al numero 9.5 delle Condizioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario, edizione 2017.

## 5.4 Luogo di pagamento

Il committente effettua i pagamenti esigibili presso nome della banca di luogo.

IBAN: \_\_\_\_\_, numero di conto: \_\_\_\_\_.

## 6 Termini e scadenze

### 6.1 Per le fasi di progettazione e di appalto (fasi parziali SIA 31-41)

Termine / scadenza:	Attività:
– Gennaio 2021	probabile inizio progetto
– 30.04.2021	conclusione progetto preliminare con stima dei costi, fase SIA 31
– 31.10.2021	concl. progetto SIA fase 32, presentaz. documentazione di progetto con preventivo
– 31.03.2022	inoltro domanda di costruzione "approvazione dei piani", fase SIA 33
– Dal 01.04.2022	elaborazione appalti, gara d'appalto, delibere
– Primavera 2023	previsto ricevimento licenza di costruzione

### 6.2 Per la fase di realizzazione (fasi parziali SIA 51-53)

Valgono le scadenze e i termini da convenire per la consegna dei piani.

Termine / scadenza:	Attività:
– Settembre 2023	inizio cantiere
– 1° trimestre 2025	test integrale
– 2° trimestre	arredo

**7 Interlocutori**

Per tutti gli aspetti inerenti al presente contratto, comprese le sue modifiche, la trasmissione e la notifica di comunicazioni, richieste e simili, gli interlocutori sono:

**Committente**

Nome e indirizzo

E-mail:

.....

Fax:

.....

Telefono:

.....

**Mandatario**

Nome e indirizzo

E-mail:

.....

Fax:

.....

Telefono:

.....

Se cambiano gli interlocutori o i loro dati personali, la parte contraente ne informa tempestivamente l'altra parte per scritto.

**8 Assicurazioni**

Il mandatario o la comunità di pianificatori (società semplice ai sensi dell'art. 530 segg. CO) dichiara di avere stipulato la seguente assicurazione di responsabilità civile professionale per la durata della commessa, di mantenere l'assicurazione per la durata della commessa e di fornire su richiesta del committente i documenti attestanti la copertura assicurativa.

- |  |     |       |   |
|--|-----|-------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Danni alle persone     | CHF | ..... | per singolo evento (minimo CHF 10 mio.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Danni materiali        | CHF | ..... | per singolo evento (minimo CHF 10 mio.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Danni alle costruzioni | CHF | ..... | per singolo evento (minimo CHF 5 mio.)  |
| <input type="checkbox"/> Altri danni                       | CHF | ..... | per singolo evento                      |

Impresa di assicurazione:

.....

Polizza n.:

.....

Franchigia per singolo sinistro:

CHF .....

(deve essere indicata dal mandatario)

- ☐ Il mandatario dichiara di avere stipulato un'assicurazione complementare per i seguenti rischi specifici al progetto:

.....

**9 Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità di trattamento**

Per le prestazioni in Svizzera, il mandatario garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro della manodopera vigenti nel luogo della prestazione.

Dichiara di aver versato gli oneri sociali e i contributi assicurativi previsti dalla legge nonché gli altri contributi conformemente ai contratti di lavoro collettivi dichiarati generalmente vincolanti.

Per le prestazioni in Svizzera, il mandatario si impegna inoltre a garantire la parità salariale tra donna e uomo.

Se per l'esecuzione del contratto ricorre a terzi, il mandatario deve vincolare in forma scritta anche questi al rispetto dei principi di cui sopra.

In caso di violazione degli obblighi conformemente al presente numero, per ogni violazione il mandatario deve pagare al committente una pena convenzionale pari al 10 per cento della retribuzione secondo il numero 4.1 / 4.2, IVA esclusa, che ammonti almeno a CHF 3'000.00 e al massimo a CHF 100'000.00.

## **10 Accordi particolari**

### **10.1 Deroghe alle condizioni generali**

In deroga alle Condizioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario, edizione 2017, viene stabilito quanto segue:

Un aumento dell'importo massimo dei costi deve essere convenuto per scritto prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di superamento di tale importo, la differenza è a carico del mandatario, salvo che il committente abbia approvato per scritto l'aumento (deroga al n. 9.2 delle condizioni generali).

### **10.2 Weitere besondere Vereinbarungen**

Le parti stipulano inoltre i seguenti accordi particolari:

#### **10.2.1 Fatture degli imprenditori**

Il mandatario è tenuto ad esigere mensilmente le fatture imprenditori. Il mandatario trasmette al committente per via elettronica le fatture verificate personalmente e firmate tramite la piattaforma [www.billexco.com](http://www.billexco.com). Per altre possibilità si veda <https://www.e-rechnung.admin.ch/i/erechnungbund/zustellen.php>.

Il mandatario è responsabile della verifica delle fatture degli imprenditori e del loro inoltro al committente entro i termini indicati di seguito:

1. Per la liquidazione finale il termine di verifica e di inoltro delle fatture compilate correttamente è di 30 giorni al massimo dalla data di ricevimento da parte del mandatario.
2. Per tutte le altre fatture compilate correttamente il termine di verifica e di inoltro è di 10 giorni al massimo dalla data di ricevimento da parte del mandatario.

Se il mandatario non rispetta tali termini, il committente si riserva la facoltà di mettergli in conto gli interessi di mora fatturati dall'imprenditore oppure di conteggiarli nell'onorario da lui richiesto.

#### **10.2.2 Obbligo di comunicazione del mandatario**

Il mandatario verifica che le imprese cui è stata affidata la realizzazione dei lavori ricorrano solo a subappaltatori che rispettano il numero 14 del contratto di appalto. Il mandatario informa il committente immediatamente e per scritto in caso di violazioni e/o di controlli eseguiti in cantiere da parte di organi esterni.

#### **10.2.3 Clausola d'integrità**

Il mandatario e il committente si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione, affinché, in particolare, non vengano offerti o accettati doni o altri vantaggi.

In caso d'inosservanza della clausola d'integrità, il mandatario deve pagare al committente una pena convenzionale che ammonta al 10 per cento dell'importo del contratto ma almeno a CHF 3'000 per violazione. Il mandatario prende conoscenza del fatto che una violazione della clausola d'integrità comporta di regola la revoca dell'aggiudicazione e lo scioglimento anticipato del contratto da parte del committente per motivi importanti.

#### **10.2.4 Processo di messa a concorso e dichiarazione di imparzialità**

Il mandatario prende conoscenza del fatto che la fase 41 SIA (Appalto) si fonda sul diritto in materia di acquisti pubblici della Confederazione. Se sussiste un sospetto di parzialità a causa di una relazione particolarmente stretta con un offerente, il mandatario o il collaboratore interessato è tenuto a ricusarsi.

Un'eventuale corrispondenza con i fornitori durante la fase di appalto è tenuta per gli appalti secondo l'accordo GATT/OMC attraverso il servizio Bandi pubblici del committente. Le informazioni, i documenti e i risultati della procedura di acquisto devono essere trattati in maniera confidenziale e non devono in alcun modo essere resi accessibili a terzi. Sono fatte salve le comunicazioni che saranno pubblicate dopo l'aggiudicazione.

#### **10.2.5 Marchi**

Il mandatario si impegna a rispettare i requisiti dei seguenti marchi e, dopo l'esecuzione dell'opera, a richiedere i certificati e a consegnarli al committente:

- ☒ MINERGIE®
- ☐ MINERGIE-ECO®
- ☐ MINERGIE-P®
- ☐ MINERGIE-P-ECO®
- ☐ GI® Gutes Innenraumklima
- ☐ nessun marchio
- ☐

#### **10.2.6 Istruzioni CAD**

Il mandatario conferma, di rispettare in ogni loro parte le istruzioni allegate relative ai dati CAD attuali emanate dall'UFCL e di consegnare all'UFCL i dati e i documenti nella qualità richiesta all'avvenuta esecuzione dei lavori.

#### **10.2.7 Prognosi sulle prestazioni**

Il mandatario si impegna a consegnare due volte l'anno una prognosi plausibile sulle prestazioni (CCC di tre cifre). Egli ne garantisce il rispetto e informa tempestivamente il committente in caso di divergenze.

#### **10.2.8 Obbligo di conservazione**

Il mandatario conserva sotto chiave tutte le offerte delle imprese non considerate rispettando la protezione dei dati e il segreto d'ufficio fino alla conclusione del progetto e le distrugge successivamente con avviso di esecuzione al committente. Vedi CG cifra 17.1.

#### **10.2.9 Pratiche relative all'opera e documentazione fotografica**

Il mandatario elabora le pratiche relative all'opera (SIA Modello di prestazioni 112, fase 53) conformemente alle direttive del committente (istruzioni sulle pratiche relative alla documentazione e alla gestione). La liquidazione finale è esigibile solo dopo che il mandatario ha consegnato al committente, in forma elettronica e cartacea, i dati richiesti e gli altri documenti (ivi compresa la documentazione fotografica) concernenti l'opera.

Il mandatario si impegna a documentare fotograficamente lo stato prima dell'inizio dei lavori di costruzione e il processo di tali lavori e a consegnare le fotografie nella forma convenuta, assieme alle pratiche relative all'opera. Il diritto d'autore sui documenti spetta al mandatario. Il committente ha il diritto irrevocabile e non esclusivo di utilizzare i documenti prodotti nel quadro del presente contratto per esigenze personali, in particolare per le pubblicazioni.

#### **10.2.10 Test completo**

Tra il collaudo secondo la norma SIA 118 e la messa in esercizio, il committente può commissionare un test completo dell'opera. Il mandatario è tenuto a eseguire il test.

Le prestazioni del mandatario occasionate da questo test completo sono considerate costi supplementari e indennizzate secondo il tempo impiegato. Se il test evidenzia difetti, il mandatario è tenuto ad assumersi la direzione dei lavori di garanzia come parte delle prestazioni di base secondo i regolamenti per le prestazioni e gli onorari SIA senza indennizzo separato.

Il mandatario deve tenere conto nel preventivo dei costi e nel capitolato delle prestazioni fornite dagli imprenditori nell'ambito del test.

#### **10.2.11 Secure Center**

Il mandatario si impegna a trasmettere e memorizzare dati digitali confidenziali (ad es. piani per la sicurezza) crittografati con il programma SecureCenter. Per crittografare questi dati il committente fornisce il programma gratuitamente al mandatario.

---

### **11 Entrata in vigore**

Il presente contratto entra in vigore con l'apposizione della firma di tutte le parti.

---

### **12 Modifiche del contratto**

Le aggiunte e le modifiche relative al presente contratto e ai suoi elementi sono valide soltanto se sono convenute per scritto dalle parti. Lo stesso vale per la soppressione di questa riserva concernente la forma scritta.

Disposizioni del contratto lacunose, giuridicamente inefficaci o inapplicabili per ragioni giuridiche non pregiudicano la validità del resto del contratto. Le parti stipulano un accordo per sostituire la disposizione in questione con una disposizione efficace e per quanto possibile equivalente dal punto di vista economico.

---

### **13 Diritto applicabile, controversie e foro competente**

Il presente contratto è retto esclusivamente dal diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11.4.1980) non sono applicabili.

In caso di controversia, le parti si impegnano a trovare un accordo amichevole mediante colloqui diretti. Se necessario, ricorrono a una persona indipendente e competente, il cui compito è di mediare tra le parti e dirimere la controversia. Ogni parte può notificare per scritto all'altra parte la disponibilità ad avviare una procedura di composizione delle controversie (colloquio diretto o mediazione). Con l'aiuto del mediatore, le parti stabiliscono la procedura da seguire e le regole da rispettare.

Se non è stata convenuta una procedura di composizione delle controversie o se entro 60 giorni dal ricevimento della notifica le parti non riescono a trovare un accordo né sul piano materiale né sulla scelta del mediatore o se la mediazione fallisce entro 90 giorni dal ricevimento della notifica, ogni parte ha la possibilità di ricorrere al tribunale ordinario. In tal caso le parti convengono quale foro competente la sede del committente.

---

### **14 Esemplari**

Il presente contratto è redatto in due esemplari. Ciascuna parte riceve un esemplare firmato.

**Il committente:**

.....

Luogo / data

Luogo / data

Nome

Funzione

Nome

Funzione

I soci firmatari della comunità di pianificatori

- dichiarano di rispondere solidalmente dell'esecuzione del contratto;
- confermano che l'impresa capofila rappresenta la comunità di pianificatori nei confronti del committente fino a revoca scritta e considerano tutte le comunicazioni trasmesse alla suddetta impresa validamente recapitate alla comunità di pianificatori;
- confermano che i pagamenti effettuati dal committente nel luogo di pagamento di cui al numero 5.4 hanno effetto liberatorio.

**Il mandatario o i soci incaricati della comunità di pianificatori:**

.....

Luogo / data

Luogo / data

Nome

Funzione

Nome

Funzione



## Condizioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario

Edizione 2017

### 1 Obbligo di diligenza e di fedeltà

- 1.1 Il mandatario tutela gli interessi del committente secondo buona fede e nel rispetto delle regole generalmente riconosciute della sua professione.
- 1.2 Il mandatario evita conflitti con i propri interessi o con gli interessi di terzi.  
Il mandatario informa il committente dei possibili punti di conflitto.
- 1.3 Le parti si impegnano a non offrire a terzi, direttamente o indirettamente, vantaggi di nessun genere, a non accettare, direttamente o indirettamente, regali per sé o per altri, e a non procurarsi o farsi promettere altri vantaggi.

### 2 Obbligo di informazione e di diffida del mandatario

- 2.1 Il mandatario informa regolarmente il committente dell'andamento dei lavori e si procura in particolare tutte le disposizioni necessarie. Egli notifica immediatamente per scritto tutte le circostanze che potrebbero compromettere l'esecuzione del contratto. Se nel corso dell'esecuzione della commessa si riscontrano cambiamenti nelle fasi o nelle fasi parziali non ancora attribuite, il mandatario ne dà tempestiva comunicazione scritta al committente.
- 2.2 Il mandatario informa immediatamente per scritto il committente delle differenze constatabili rispetto al volume di lavoro convenuto nonché degli sviluppi che per motivi tecnici o economici potrebbero rendere opportuna una modifica delle prestazioni convenute (ad es. nuovo tipo di costruzione, nuove procedure o nuovi materiali).
- 2.3 Il mandatario rende attento per scritto il committente sulle conseguenze delle sue istruzioni, in particolare per quanto riguarda scadenze, qualità e costi, e lo diffida dal prendere disposizioni e formulare richieste inadeguate.

### 3 Comunità di pianificatori

- 3.1 Ogni modifica del numero di membri e della composizione della comunità di pianificatori deve essere approvata espressamente dal committente. Gli accordi convenuti tra i soci della comunità di pianificatori in merito al conferimento delle quote e alla partecipazione ai guadagni e alle perdite non hanno alcun effetto nei confronti del committente.
- 3.2 I soci della comunità di pianificatori si dichiarano disposti a continuare la società semplice in caso di uscita di un socio laddove il committente vi acconsenta. L'articolo 536 CO (divieto di concorrenza) non è applicabile.

### 4 Ricorso a terzi

- 4.1 Il ricorso a terzi per l'esecuzione del contratto necessita del preventivo consenso scritto del committente.
- 4.2 I terzi cui fa ricorso il mandatario per l'esecuzione del contratto sono considerati in ogni caso sue persone ausiliarie ai sensi dell'articolo 101 CO. Il consenso o la conoscenza del committente in merito al ricorso a terzi non muta la responsabilità contrattuale del mandatario o quella in relazione al contratto. L'articolo 399 CO è espressamente escluso.
- 4.3 Se il mandatario si trova in difficoltà con il pagamento, se vi sono gravi divergenze tra il mandatario e i terzi o in presenza di altri motivi importanti, il committente può, dopo aver sentito gli interessati, depositare l'importo a spese del mandatario, con effetto liberatorio nei confronti dello stesso. In ogni caso il committente ne informa per scritto il mandatario.

### 5 Contenuto ed estensione della facoltà di rappresentanza del mandatario

- 5.1 Principi  
In linea di principio, il mandatario non è autorizzato a fare nei confronti di terzi dichiarazioni giuridicamente vincolanti in nome del committente.  
Nell'ambito del preventivo dei costi, il mandatario è tuttavia autorizzato ad aggiudicare autonomamente prestazioni e forniture uniche e indipendenti sino a un importo di CHF 5000 per singolo caso (IVA esclusa). Il committente deve essere immediatamente informato dell'ordinazione.  
Aggiudicazioni più importanti competono al committente.  
Il mandatario è tenuto a trasmettere immediatamente al committente le comunicazioni e le dichiarazioni di terzi (autorità, imprese, specialisti ecc.) che riguardano l'obiettivo della commessa (ad es. comunicazioni relative alle priorità convenute in materia di qualità e rischi, alle difficoltà aziendali dei partner contraenti e alle conseguenti richieste di terzi, richieste di variazione di prezzo, diffide).

## 5.2 Fase di realizzazione

Se le prestazioni attribuite comportano un compito di direzione dei lavori, il mandatario deve assumere la direzione dei lavori ai sensi degli articoli 33 e seguenti della norma SIA 118 (2013) nell'ambito del contratto stipulato tra il committente e l'imprenditore. Sono escluse le seguenti dichiarazioni di natura giuridica che il committente si è in ogni caso espressamente riservato nei confronti dell'imprenditore:

- modifiche del contratto che non costituiscono modifiche dell'ordinazione;
- modifiche dell'ordinazione essenziali in ordine a scadenze, qualità e costi;
- dichiarazioni sulla presenza di difetti in relazione ai collaudi e ai collaudi parziali;
- riconoscimento definitivo delle misurazioni, dei bollettini di lavoro a regia nonché approvazione della liquidazione finale in seguito alla verifica da parte della direzione dei lavori;
- richiesta e ricorso a prestazioni di garanzia e di pene convenzionali.

Se ne effettua la stesura, il mandatario integra la presente disposizione in materia di procura nei contratti di appalto.

## 6 Modifiche del contratto

- 6.1 Il committente può esigere la modifica delle prestazioni convenute.
- 6.2 Le modifiche delle prestazioni nonché i necessari adeguamenti della retribuzione, delle scadenze e di altri punti del contratto devono in ogni caso essere chiariti prima di dare avvio all'esecuzione di nuove prestazioni e convenuti per scritto in un'aggiunta al presente contratto. Un eventuale adeguamento dell'onorario è calcolato secondo le tariffe della base di calcolo dei costi originaria cui si aggiunge l'aumento dei prezzi, qualora l'adeguamento al rincaro sia convenuto per contratto.
- 6.3 Il committente indennizza il mandatario per le prestazioni documentate e attribuite che sono state fornite prima della modifica dell'ordinazione e rese inutili in seguito a tale modifica.

## 7 Persone chiave

Salvo in caso di disdetta, malattia o decesso, le persone chiave del mandatario responsabili del presente progetto possono essere sostituite dopo la stipulazione del contratto solo con il consenso del committente e da persone con una qualifica equivalente.

## 8 Diritto del committente di impartire istruzioni

- 8.1 Il committente ha il diritto di impartire istruzioni al mandatario nell'ambito dell'esecuzione del contratto. Se, nonostante diffida scritta del mandatario, il committente persiste nella sua istruzione scritta, il mandatario non è responsabile delle relative conseguenze nei confronti del committente.
- 8.2 Se, nonostante la diffida, il committente persiste nel non rispettare le regole di sicurezza, il mandatario può deporre il proprio mandato per escludere una sua responsabilità nei confronti di terzi. In questo caso è escluso un obbligo di risarcimento nei confronti del committente per disdetta in tempo inopportuno.
- 8.3 Se, in casi eccezionali, impartisce istruzioni dirette a terzi, il committente deve darne immediata comunicazione scritta al mandatario.

## 9 Retribuzione

### 9.1 Onorario e spese accessorie

La fatturazione delle prestazioni complessive (spese accessorie incluse) si effettua di regola per ogni fase parziale. Per le fasi parziali con un tempo di realizzazione superiore a tre mesi possono essere fatturati acconti mensili con i necessari conteggi delle prestazioni e documenti giustificativi.

Per ogni fase parziale convenuta (n. 3 del documento contrattuale), al più tardi due mesi dopo la fornitura dell'ultima prestazione deve essere presentato un elenco verificabile delle prestazioni fornite che dia al committente una panoramica delle fatture emesse dal mandatario nonché dei pagamenti eseguiti e di quelli in sospeso.

### 9.2 Importo massimo dei costi

Il superamento dell'importo massimo dei costi convenuto è a carico del mandatario, a meno che il committente abbia approvato per scritto una modifica dell'ordinazione o sia responsabile dell'aumento dei costi per altri motivi.

### 9.3 Retribuzione di prestazioni non definite in modo esaustivo

Le prestazioni che all'atto della stipulazione del contratto non possono ancora essere definite in modo esaustivo devono essere designate come tali nel contratto. Si tratta in particolare di prestazioni che devono essere fornite nelle fasi successive o nelle fasi parziali.

Prima dell'esecuzione di queste prestazioni, il committente e il mandatario si accordano per scritto, in un'aggiunta al contratto, fondandosi sulla base di calcolo dei costi originaria, sul contenuto e sull'estensione delle stesse nonché sulla relativa retribuzione e base di calcolo.

### 9.4 Riduzioni dell'onorario e trattenuta

In caso di aumento e/o superamento dei costi imputabili al mandatario, il committente si riserva il diritto di ridurre l'onorario. Restano riservate le pretese di risarcimento del committente.

Se il mandatario è responsabile o corresponsabile dell'insorgere di importanti difetti, il committente può effettuare una trattenuta pari almeno ai costi stimati dell'eliminazione dei difetti e al danno stimato. Tale diritto decade qualora il mandatario fornisca garanzie per l'importo fatto valere. Vale quale garanzia, in particolare, la conferma scritta da parte dell'assicurazione del mandatario della copertura dei danni in caso di responsabilità.

### 9.5 Liquidazione finale del mandatario

Le prestazioni concordate nella fase parziale «Direzione dei lavori di garanzia» sono escluse dalla liquidazione finale del mandatario e possono essere fatturate separatamente soltanto dopo l'esecuzione dell'esame finale secondo l'articolo 177 della Norma SIA 118 (2013) o la conclusione dei lavori della fase parziale in questione, a meno che non sia stata prestata una garanzia di buona esecuzione esigibile a prima richiesta.

## 10 Prescrizioni di sicurezza

### 10.1 Il mandatario rispetta le prescrizioni di sicurezza applicabili.

### 10.2 In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi, il committente si riserva in ogni caso il diritto di ordinare al mandatario di interrompere immediatamente i lavori.



## **11 Tutela della confidenzialità**

- 11.1 Il committente e il mandatario trattano in modo confidenziale i fatti che non sono notori né generalmente accessibili. L'obbligo di confidenzialità sussiste anche dopo la fine del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi legali di informazione.
- 11.2 La tutela del segreto militare si basa sulle disposizioni ad esso relative.

## **12 Pubblicazioni**

- 12.1 La pubblicazione di piani di costruzione, descrizioni e immagini fotografiche di piani e di costruzioni dell'opera necessita in ogni caso del consenso preliminare scritto del committente. È fatto salvo l'articolo 27 della legge sul diritto d'autore (libertà di panorama). Il consenso può essere negato unicamente se esistono interessi degni di protezione.
- 12.2 Il mandatario ha il diritto di figurare come autore dell'opera in pubblicazioni effettuate dal committente o da terzi.

## **13 Responsabilità del mandatario**

- 13.1 Il mandatario risponde in particolare se lede i propri obblighi di diligenza e fedeltà, se ignora o lede le regole riconosciute della propria professione, in caso di coordinamento o sorveglianza carenti, di valutazione e vigilanza insufficienti dei costi, inclusa la verifica delle fatture dell'imprenditore, nonché in caso di perdita dei diritti di garanzia per difetti verso l'imprenditore incaricato.
- 13.2 Il committente respinge i documenti insufficienti o erronei e ne ordina la rielaborazione gratuita.
- 13.3 Nelle informazioni sui costi, il committente può basarsi sul totale dei costi indicato, tenendo conto del grado di precisione specificato. Qualora vengano concordati gradi di precisione per i singoli elementi di costo, questi ultimi devono essere menzionati nel documento contrattuale.
- 13.4 Se, nonostante la diffida del mandatario, il committente esige di ricorrere a terzi, la responsabilità del mandatario per tali terzi si limita all'istruzione e alla sorveglianza necessarie di questi ultimi.
- 13.5 Il committente adotta per tempo tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili atti a impedire l'insorgenza o l'aggravamento di un danno. Se eccezionalmente egli segnala i difetti direttamente a uno o più impresari o fornitori, lo deve comunicare immediatamente per scritto al mandatario.
- 13.6 Qualora terzi siano corresponsabili di un danno di cui risponde il mandatario, il committente fa valere i propri diritti nei confronti di tutti i responsabili in modo che il mandatario, dopo aver risarcito il danno, possa rivalersi su tutti i corresponsabili.

## **14 Interruzione dei lavori**

- 14.1 Le interruzioni dei lavori ordinate dal committente non danno diritto al mandatario a un'indennità supplementare.
- 14.2 Se l'interruzione determina la rielaborazione dei documenti esistenti o altri lavori aggiuntivi al momento della ripresa dei lavori, tali prestazioni supplementari e la loro retribuzione devono essere convenute per scritto dalle parti prima della ripresa dei lavori.

- 14.3 Restano in ogni caso riservate le pretese del mandatario relative al danno emergente cagionatogli dall'interruzione dei lavori, purché dimostri che l'interruzione sia stata causata da una violazione da parte del committente del contratto per le prestazioni del mandatario.

## **15 Periodo di reclamo dei difetti e prescrizione**

- 15.1 Con riserva del numero 15.2, le pretese derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni a decorrere dal momento in cui ha avuto luogo l'azione lesiva. Per le perizie il termine decorre a partire dalla loro consegna.
- 15.2 Le pretese derivanti da difetti dell'opera immobiliare si prescrivono in 5 anni. Il termine decorre a partire dal collaudo dell'opera o di una parte di essa.
- 15.3 I difetti devono essere segnalati in linea di principio entro 60 giorni dalla scoperta. Durante i primi 2 anni successivi al collaudo il committente può segnalare in qualsiasi momento gli errori di calcolo e di pianificazione che determinano un difetto dell'opera immobiliare o di una parte di essa. Dopo la scadenza di questo termine i difetti devono essere segnalati entro 60 giorni dalla scoperta.

## **16 Diritto d'autore**

- 16.1 Il diritto d'autore rimane di proprietà del mandatario.
- 16.2 Il committente ha il diritto gratuito, irrevocabile e non esclusivo di utilizzare liberamente per esigenze personali i risultati del lavoro del mandatario per l'ultimazione del progetto. Se il committente esercita tale diritto senza tenere conto del mandatario, a quest'ultimo spetta l'onorario che gli è dovuto in quel momento, purché sia riconosciuto dal committente. Se il diritto all'onorario è contestato, il committente deve depositare o garantire in altro modo l'importo corrispondente.
- 16.3 Il diritto di modifica del committente in relazione ai risultati del lavoro del mandatario sussiste, in casi motivati, già nella fase di progettazione. Lo stesso vale nel caso di risoluzione anticipata del contratto, a condizione che quest'ultima non sia imputabile al committente.

## **17 Trasmissione e conservazione dei documenti**

- 17.1 Il mandatario o ciascun membro della comunità di lavoro conserva gratuitamente, nello stato originale, tutti i documenti relativi al presente contratto che non sono stati trasmessi in originale al committente (come la documentazione sulle fasi decisionali e i documenti concernenti l'opera realizzata: piani, schizzi, calcoli, contratti di appalto, ordinazioni, corrispondenza, liquidazioni, supporti di dati ecc.) per almeno 10 anni a partire dalla fine del contratto.
- 17.2 Su richiesta, il mandatario rende conto in qualsiasi momento della propria attività di gestione e fornisce tutta la documentazione che si è contrattualmente impegnato a produrre nel quadro dell'onorario concordato.

## 18 Fine anticipata del contratto

- 18.1 L'articolo 377 CO non è applicabile.
- 18.2 Per motivi importanti, le parti possono recedere in ogni momento dal contratto senza indennità. È considerato motivo importante, in particolare, la sostituzione di persone chiave da parte del mandatario in assenza del consenso del committente o senza che si verifichino i casi riservati al numero 7 delle presenti condizioni generali.
- 18.3 Il rapporto contrattuale può inoltre essere revocato o disdetto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti. Le prestazioni fornite secondo contratto sino allo scioglimento dello stesso vengono indennizzate al mandatario senza supplemento di onorario.
- 18.4 Se la risoluzione del contratto avviene in tempo inopportuno, la parte che recede dal contratto è tenuta a risarcire alla controparte il danno comprovato (ma in nessun caso il lucro cessante) senza nessun supplemento.
- 18.5 Non vi è risoluzione in tempo inopportuno se il mandatario ha dato al committente, o viceversa, un giustificato motivo di risoluzione del contratto.
- 18.6 La risoluzione del contratto da parte del committente non è inoltre considerata in tempo inopportuno se:
- l'autorità legislativa, esecutiva o un'altra autorità non stanzia o libera crediti;
  - mancano le autorizzazioni;
  - il committente non attribuisce singole fasi;
  - una o più persone chiave del mandatario, la cui collaborazione è fondamentale per il progetto, sono sostituite nella loro funzione senza il consenso del committente o senza che si verifichino i casi riservati al numero 7.

## 19 Firme

Le condizioni generali anzidette costituiscono un elemento del contratto per le prestazioni del mandatario del .....

Luogo e data:

Luogo e data:

.....'

.....'

Il committente:

Il mandatario:

.....

.....

.....

.....



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL**  
Settore Costruzioni

# KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren  
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des  
maîtres d'ouvrage publics  
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei  
committenti pubblici  
Coordination Group for Construction and Property Services

## Allegati

---

### Allegato 1: L'offerta del mandatario del ....., rettificata il .....

.....

## Appendice: Ricapitolazione della retribuzione (lorda, IVA esclusa)

(prestazioni di base e prestazioni concordate in modo particolare)

### Onorario

Fasi	Fasi parziali	Onorario
3	Progettazione	
	31 Progetto di massima	CHF
	32 Progetto definitivo	CHF
	33 Procedura di autorizzazione / progetto di pubblicazione	CHF
4	Appalto	
	41 Procedura d'appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione	CHF
Totale onorario progettazione (credito 8250.004 CC)		CHF
5	Realizzazione	
	51 Progetto esecutivo	CHF
	52 Esecuzione	CHF
	53 Messa in esercizio. liquidazione	CHF
Totale onorario progettazione (credito 8250.004 AA)		CHF
Totale onorario progettazione e esecuzione (credito 8250.004 CC e AA)		CHF

### Spese accessorie

Totale spese accessorie forfettario (Totale onorario x .....%)	CHF
Totale complessivo retribuzione (lorda, IVA esclusa)	CHF
(da riportare al n. 4.1 / 4.2 del contratto per le prestazioni del mandatario)	